

	 Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 – C.U: UF5D2G RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV Email: rmic8a7009@istruzione.it rmic8a7009@pec.istruzione.it Sito web: https://comprensivoprimolevi.edu.it	PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE 
--	---	--

Circolare n.22

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
Al Personale dell'I.C. P.Levi
Agli Atti
Notificata su RE
TRASMESSA VIA @TELEGRAM

PUBBLICATA IN: <https://www.comprensivoprimolevimarino.edu.it>

OGGETTO: Responsabilità genitoriale e attuazione del principio di bigenitorialità – disposizioni operative per i rapporti scuola-famiglia, la sottoscrizione della modulistica e il rilascio del nulla osta

La presente circolare ha una duplice finalità: fornire alle famiglie una sintetica informativa sul principio di bigenitorialità e sulla responsabilità genitoriale e, per il personale scolastico, definire disposizioni operative cui attenersi nella gestione delle comunicazioni, delle autorizzazioni e delle pratiche amministrative riguardanti gli alunni.

Riferimenti normativi essenziali: art. 30 della Costituzione; Legge 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; artt. 316, 317, 337-ter e 337-quater del Codice civile; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015; Nota MIM prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025 sulle iscrizioni a.s. 2026/2027; per l'uscita autonoma dei minori di 14 anni, art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

1. Principi generali

- ⇒ **Centralità dell'interesse del minore:** ogni comportamento della scuola deve essere orientato alla tutela del diritto dell'alunno a ricevere cura, educazione e istruzione nel rispetto della propria persona, delle proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni.
- ⇒ **Pari responsabilità genitoriale:** di regola entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo; le scelte relative all'istruzione e all'educazione e le decisioni di maggiore interesse devono essere condivise, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria.
- ⇒ **Scelta dell'istituto scolastico:** l'art. 316 c.c. include espressamente l'istituto scolastico del figlio minore tra le questioni di particolare importanza. In caso di contrasto, la decisione non compete alla scuola ma è rimessa all'Autorità giudiziaria.
- ⇒ **Diritto all'informazione:** il genitore non convivente o non collocatario conserva, nei limiti previsti dalla legge e dagli eventuali provvedimenti giudiziari, il diritto-dovere di essere informato e di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio.
- ⇒ **Neutralità della scuola:** l'Istituzione scolastica non assume il ruolo di arbitro nei conflitti familiari e non può sostituirsi ai genitori o al giudice nella composizione di un dissenso.

2. Comunicazioni, colloqui e accesso alle informazioni

La Segreteria acquisisce e mantiene aggiornati, ove disponibili, i recapiti di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e assicura che le comunicazioni istituzionali possano raggiungere entrambi. Le comunicazioni didattiche, educative, disciplinari, organizzative e amministrative relative all'alunno devono essere rese accessibili ad entrambi i genitori, salvo specifiche limitazioni risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Ove il sistema lo consenta, ciascun genitore deve poter disporre di credenziali personali per l'accesso al registro elettronico.

Entrambi i genitori hanno diritto di partecipare ai colloqui e alle riunioni riguardanti il figlio. Quando il genitore non convivente risieda lontano o sia oggettivamente impossibilitato a presenziare, la scuola individua, ove possibile, modalità alternative di colloquio.

Il personale docente fornisce a entrambi i genitori, nel rispetto delle rispettive competenze e delle regole sulla riservatezza, le informazioni relative alla vita scolastica del minore.

La Segreteria informa il coordinatore di classe o i docenti della sezione/classe esclusivamente degli elementi della situazione familiare che siano necessari alla corretta gestione scolastica, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

3. Sottoscrizione della modulistica: criteri generali

È necessario distinguere tra: atti che comportano una vera e propria scelta di particolare rilevanza; autorizzazioni o richieste operative; documenti di mera comunicazione, presa visione o partecipazione. Non tutti gli atti della vita scolastica richiedono, per legge, la doppia firma materiale dei genitori.

3.1 Atti che implicano una scelta di particolare rilevanza ⇒

Iscrizione dell'alunno e scelta dell'istituzione scolastica.

- ✓ **Richiesta di trasferimento ad altra istituzione scolastica e richiesta/rilascio del nulla osta.**
- ✓ **Scelta o modifica** relativa all'avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina ministeriale vigente.
- ✓ **Ulteriori istanze** che, per il loro contenuto, incidano in modo significativo sul percorso di istruzione o configurino decisioni di maggiore interesse.

Per tali atti la scelta deve essere condivisa da entrambi i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale.

La modulistica dell'Istituto sarà predisposta, ove opportuno, con spazio per entrambe le firme. Quando l'istanza è presentata e sottoscritta da un solo genitore, la Segreteria acquisisce la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5, purché non risulti un dissenso espresso o comunque noto alla scuola.

3.2 Autorizzazioni e richieste operative

Per le seguenti tipologie di modulistica, l'Istituto, in via organizzativa e prudenziale, predispone l'acquisizione della volontà di entrambi i genitori oppure, nei casi compatibili, della firma di un genitore accompagnata dalla dichiarazione di condivisione della scelta:

- autorizzazione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche;
- delega a terzi per il ritiro dell'alunno da scuola;
- autorizzazione all'uscita autonoma del minore di 14 anni, nel rispetto dell'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017;
- autorizzazioni alla diffusione/pubblicazione di immagini o altri atti per i quali la scuola fonda il trattamento sul consenso, secondo la specifica informativa privacy;
- altre richieste che, per contenuto e conseguenze, rendano opportuno accertare la condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

3.3 Documenti di informazione, presa visione o partecipazione

Per tali documenti l'adempimento principale della scuola consiste nel garantire l'informazione e/o la partecipazione di entrambi i genitori; non deve essere automaticamente trasformato in un obbligo generalizzato di doppio consenso:

- ⇒ documento di valutazione e comunicazioni sull'andamento didattico e disciplinare;
- ⇒ convocazioni per colloqui individuali, riunioni o incontri con i docenti;
- ⇒ comunicazioni relative ad assenze, ritardi, scioperi, assemblee sindacali o variazioni dell'attività didattica;
- ⇒ documentazione relativa agli infortuni e alle conseguenti comunicazioni amministrative;
- ⇒ Patto educativo di corresponsabilità e altre comunicazioni di carattere regolamentare;
- ⇒ percorsi relativi a DSA e altri bisogni educativi, PDP e documentazione connessa, secondo la relativa disciplina;
- ⇒ PEI e procedimenti inclusivi: il PEI è elaborato e approvato nell'ambito del GLO con la partecipazione della famiglia secondo la normativa specifica e non va trattato come una semplice autorizzazione subordinata, in via generale, a una doppia firma materiale.

4. Disposizioni specifiche per la Segreteria – Ufficio Alunni

Per le pratiche che implicano una scelta condivisa, la Segreteria richiede la sottoscrizione di entrambi i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale e, in particolare:

- iscrizione dell'alunno e scelta dell'istituzione scolastica;
- **richiesta di trasferimento ad altra istituzione scolastica e richiesta/rilascio del NULLA OSTA;**
- scelta o modifica relativa all'avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- ulteriori istanze che configurino decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione dell'alunno.

Per il rilascio del nulla osta, la verifica della firma congiunta (o, nei casi consentiti, della dichiarazione sostitutiva prevista al punto 5) costituisce adempimento preliminare dell'Ufficio Alunni.

verificare, all'atto dell'iscrizione e ogniqualvolta emergano esigenze rilevanti, che siano disponibili i recapiti di entrambi i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale;

registrare e conservare agli atti gli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria prodotti dagli interessati, assicurandone la riservatezza e rendendo conoscibili al personale solo le disposizioni necessarie alla gestione scolastica;

richiedere, per le pratiche di cui al punto 3.1 e, in modo specifico, per la richiesta di trasferimento e per il rilascio del nulla osta, la firma congiunta di entrambi i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale oppure, nei soli casi consentiti e in assenza di dissenso noto, la dichiarazione sostitutiva prevista al punto 5;

in caso di istanza sottoscritta da un solo genitore, verificare che non risultino agli atti comunicazioni di dissenso, provvedimenti giudiziari incompatibili o altre circostanze che rendano dubbia la condivisione della scelta;

quando sia acquisita una dichiarazione di scelta condivisa da parte di un solo genitore e non vi siano limitazioni giudiziarie, assicurare che l'altro genitore possa comunque ricevere le informazioni scolastiche attraverso i canali istituzionali;

in presenza di contestazione, dissenso espresso, documentazione contraddittoria o dubbio sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sospendere le determinazioni non urgenti e sottoporre immediatamente la questione al Dirigente scolastico, senza assumere autonome valutazioni di natura familiare o giudiziaria.

5. Firma di un solo genitore e dichiarazione sostitutiva

Quando la scelta è effettivamente condivisa ma il modulo è sottoscritto da un solo genitore, e non risulta alla scuola alcun dissenso dell'altro genitore, potrà essere utilizzata la seguente formula:

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 1)

«Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che la scelta/ richiesta di cui al presente atto è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice civile e che la stessa è condivisa con l'altro genitore/ esercente la responsabilità genitoriale, salvo quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria.»

Data..... Firma

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva è uno strumento di semplificazione amministrativa quando esiste realmente la condivisione della scelta; non può essere utilizzata per superare un dissenso espresso o noto alla scuola.

Lontananza, incapacità o altro impedimento ex art. 317 c.c.: la mera distanza fisica non è, da sola, sufficiente. L'impedimento deve essere tale da rendere impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'altro genitore. Le situazioni dichiarate in tal senso devono essere valutate con particolare cautela dalla Segreteria e sottoposte al Dirigente scolastico quando non siano documentalmente chiare.

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 2)

Ai sensi dell'art. 317 del C.C. in termini di responsabilità genitoriale, l'altro genitore (riportare cognome e nome)

.....

NON PUO' FIRMARE L'ISTANZA

PERCHÉ IMPOSSIBILITATO PER il seguente motivo (barrare la casella interessata):

- ☐ *Lontananza (intesa come distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status)*
- ☐ *Impedimento (inteso come ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della responsabilità genitoriale)*

Data..... Firma

6. Gestione delle principali situazioni familiari

6.1 Genitori separati, divorziati o non conviventi

la separazione o il divorzio non fanno venir meno, di per sé, la responsabilità genitoriale di entrambi; entrambi hanno diritto a ricevere le informazioni scolastiche e a partecipare alla vita scolastica del figlio, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria;

le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione devono essere assunte comune accordo;

il fatto che il minore sia prevalentemente collocato presso uno dei genitori non attribuisce automaticamente a quest'ultimo il potere esclusivo sulle decisioni scolastiche di maggiore interesse.

6.2 Affidamento esclusivo a un genitore

il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal provvedimento giudiziario;

salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse per il figlio restano adottate da entrambi i genitori;

il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio e può ricorrere al giudice contro decisioni ritenute pregiudizievoli.

6.3 Un genitore non esercita, ha limitazioni o è decaduto dalla responsabilità genitoriale

la scuola non deve desumere automaticamente i poteri dei genitori dalla sola qualifica informale riferita dalla famiglia;

occorre acquisire e leggere il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, attenendosi puntualmente al suo contenuto;

i diritti di informazione, partecipazione e firma sono esercitati nei limiti stabiliti dal provvedimento; eventuali divieti di contatto o comunicazione devono essere rigorosamente rispettati.

6.4 Entrambi i genitori non esercitano la responsabilità genitoriale

la Segreteria acquisisce il provvedimento che individua il tutore, l'affidatario o altro soggetto legittimato a rappresentare il minore;

le comunicazioni e le sottoscrizioni sono rivolte ai soggetti cui il provvedimento attribuisce i relativi poteri, senza presumere la necessità di una pluralità di firme quando il provvedimento individui un solo rappresentante;

il coordinatore di classe o i docenti della sezione/classe sono informati, con modalità riservata, esclusivamente delle indicazioni operative necessarie.

6.5 Responsabilità genitoriale limitata

si applicano esclusivamente le limitazioni risultanti dal provvedimento giudiziario;

la Segreteria individua, d'intesa con il Dirigente scolastico, quali comunicazioni e quali atti possano essere indirizzati o sottoscritti da ciascun soggetto;

il personale docente non assume iniziative autonome in caso di dubbi interpretativi.

7. Adempimenti richiesti alle famiglie

comunicare alla scuola recapiti aggiornati di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; depositare tempestivamente presso la Segreteria i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che incidano sull'affidamento, sull'esercizio o sulla limitazione della responsabilità genitoriale, sui contatti con il minore o sulle modalità di comunicazione con la scuola;

comunicare ogni successiva modifica dei provvedimenti già depositati;

segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto che riguardino specifiche decisioni scolastiche, affinché la scuola non proceda sulla base di una presunta condivisione non esistente.

8. Raccomandazioni finali

Tutto il personale è tenuto alla massima cautela, riservatezza, sensibilità e imparzialità nella gestione delle situazioni familiari.

In presenza di situazioni complesse o conflittuali, docenti e personale amministrativo devono confrontarsi con il Dirigente scolastico prima di assumere iniziative che possano incidere sui diritti dei soggetti coinvolti.

La presente circolare costituisce disposizione di servizio per il personale, ciascuno per quanto di competenza, e informativa per le famiglie.

La circolare è pubblicata sul Registro elettronico e sul sito istituzionale; i destinatari sono invitati a prenderne visione.

Si confida nella consueta collaborazione.

Tanto per quanto di competenza

Marino 16/09/2026

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano ()*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993